

DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI
VIALE EUROPA, 69 - LOC. DUE PONTI - 53100 SIENA
(codice dell'ufficio T8V)
Numero dell'atto :

PROT. N.41452

Alla Societa'
con sede in VIA

rappresentata dal
Signor
nato a il
con residenza in VIA



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ PER L'ANNO 2010 codice fiscale _____

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il Signor
nato a _____ il _____
codice fiscale _____
nella qualita' di rappresentante legale di _____

Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di
relativa all'anno 2010.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle societa'
- Imposta regionale sulle attivita' produttive
- Imposta sul valore aggiunto


Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto
e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il
termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per
maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze
per il contribuente".

Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett.
b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto
"Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme
richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata,
senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett.
b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di
sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione
"Avvertenze per il contribuente".



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ PER L'ANNO 2010 codice fiscale _____

* * * MOTIVAZIONI * * *

Dalle informazioni in possesso dell'Ufficio risulta che la società (P.Iva con sede in _____), svolgente l'attività di "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali - codice attività n. 412000", ha presentato il modello Unico 2011 relativo al periodo d'imposta 2010 e non ha presentato il previsto modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. In particolare, è stato dichiarato per tale annualità l'esercizio di un'attività per la quale è stato approvato uno studio di settore. Inoltre, non risulta indicata una causa di esclusione per la quale non si era tenuti alla compilazione del modello.

Si fa presente che la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha inviato nel 2012 alla società uno specifico invito a "controllare la correttezza dei dati indicati nel modello Unico 2011, periodo d'imposta 2010, e a valutare la possibilità di presentare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (il Fac-simile di tale comunicazione è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione Home - Documentazione - Archivio - Studi di settore - Comunicazioni anomalie - Anno 2012 - Inviti indirizzati ai contribuenti). Inoltre, l'invito citato in precedenza è stato altresì pubblicato nella sezione del suo "Cassetto Fiscale" relativa agli studi di settore (si ricorda che il servizio di consultazione è accessibile dal servizio Entratel - Fisconline, seguendo il percorso "Consultazioni" - "Cassetto fiscale", e, dopo aver effettuato l'autenticazione, selezionando l'ulteriore voce "Studi di settore").

Tale invito è stato recapitato in data 30/6/2012. A seguito di tale invito la società non ha presentato alcuna dichiarazione integrativa contenente il modello per la comunicazione dei dati dello studio di settore.

Tanto premesso, tenuto conto che in base al Decreto Ministeriale di approvazione dello studio di settore e del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione della relativa modulistica, codesta Società era tenuta a comunicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, si rappresenta che tale comportamento omissivo legittima l'Ufficio a ricorrere all'accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett. d-ter del D.P.R. n. 600/73. Tale norma prevede la possibilità per l'Ufficio di determinare il reddito di impresa con metodo induttivo anche nell'ipotesi di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

L'Ufficio ha perciò provveduto a ricostruire induttivamente i ricavi della società per il periodo d'imposta 2010 come illustrato in seguito.


Innanzitutto, partendo dai dati dichiarati per gli anni 2009 e 2011, è stata calcolata l'incidenza media dei costi sui ricavi; successivamente tale percentuale è stata applicata a i costi dichiarati per il 2010 andando così a ricostruire i ricavi di detta annualità.

Anno 2009 (da quadro RS del modello Unico):

- Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 34.455,00
- Variazione delle rimanenze	€ 25.000,00
- Oneri diversi di gestione	€ 21.587,00
- Oneri finanziari	€ 14.457,00
Totale componenti negativi	€ 95.499,00

Anno 2011 (da quadro F dello studio di settore):

- Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	€ 874.496,00
- Esistenze iniziali	€ 82.000,00
- Rimanenze finali	- € 301.800,00
- Costo per la produzione di servizi	€ 14.319,00
- Spese per acquisto di servizi	€ 6.769,00



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ PER L'ANNO 2010 codice fiscale _____

- Altri costi per servizi	€ 51.147,00
- Oneri diversi di gestione	€ 410,00
- Interessi ed altri oneri finanziari	€ 18.491,00
Totale componenti negativi	€ 745.832,00

Totale componenti negativi anni 2009 e 2011: € 95.499,00 + € 745.832,00 = € 841.331,00
 Totale ricavi anni 2009 e 2011: € 101.628,00 + € 787.885,00 = € 889.513,00

Pertanto, applicando la seguente proporzione si trova che l'incidenza media dei costi sui ricavi è del 94,58%.

$$€ 889.513,00 : € 841.331,00 = 100 : X$$

$$X = (€ 841.331,00 * 100) / € 889.513,00 = 94,58 \% \text{ Incidenza dei costi sui ricavi (media degli anni 2009 e 2011)}$$

Ciò detto, applicando tale percentuale ai costi dichiarati per l'anno 2010 si ricostruiscono i ricavi dell'anno 2010 in € 381.264,54 contro un dichiarato di € 330.339,00.

Anno 2010 (da quadro RS del modello Unico):

- Materie prime e di consumo utilizzati	€ 310.493,00
- Altri costi operativi	€ 50.107,00
Totale componenti negativi	€ 360.600,00

$$€ 360.600,00 : X = 94,58 : 100$$

$$X = (€ 360.600,00 * 100) / 94,58 = € 381.264,54 \text{ Totale ricavi ricostruiti per l'anno 2010}$$

Tanto premesso, quest'Ufficio


Rettifica

ai sensi degli artt. 39, comma 2, lett. d-ter) e 41 bis del D.P.R. 600/73 la perdita d'impresa dichiarata (RF62) di € 30.306,00 in un reddito di € 20.620,00 per effetto dell'accertamento di maggiori ricavi per € 50.925,54;

ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.lgs 446/97 il valore della produzione lorda da - € 15.011,00 ad € 35.915,00, per effetto dell'accertamento di maggiori ricavi per € 50.925,54;

ai sensi dell' art. 55 del DPR 633/72, le operazioni imponibili dichiarate da € 407.948,00 ad € 458.874,00 per effetto dell'accertamento di maggiori ricavi per € 50.925,54. La maggiore imposta dovuta ammonta ad € 10.185,00 in virtù dell'applicazione dell'IVA al 20% in quanto aliquota ordinaria applicata nel settore di attività del soggetto controllato.

Con il presente avviso di accertamento l'Ufficio oltre a determinare le imposte dovute provvede ad irrogare le sanzioni applicabili nel rispetto degli artt. 3 e 12 del D. Lgs. 472/97 riepilogate nei prospetti che seguono.



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____

PER L'ANNO 2010 codice fiscale: _____

	DICHIARATO	ACCERTATO
QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA		
RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO		
RF5 Perdita	30.261	30.261
VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO		
Ricavi non dichiarati di cui: induttivi		50.926
RF33 Totale variazioni in aumento	0	50.926
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		
RF54 Altre variazioni in diminuzione	45	45
RF55 Totale variazioni in diminuzione	45	45
DETERMINAZIONE DEL REDDITO		
RF56 SOMMA ALGEBRICA (RF4 - RF5 + RF6 col.4 + RF33 - RF55)	-30.306	20.620
RF59 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)	-30.306	20.620
RF61 REDDITO	0	20.620
RF62 PERDITA	30.306	0
QUADRO RN - IRES		
RN1 col.2 Reddito	0	20.620
RN2 Perdita	30.306	0
RN5 col.3 Perdite	30.306	0
RN6 col.2 Reddito imponibile	0	20.620
RN8 Reddito imponibile assog. ad aliquota del 27,5%	0	20.620
Imposta risultante	0	5.671
RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile	0	5.671
RN11 Imposta netta	0	5.671
RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	0	5.671
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		5.671,00
QUADRO RS - PERDITE		
PERDITE D'IMPRESA NON COMPENSATE IRES		
RS44 col.3 Perd. periodo impos. pres. dich.	30.306	0

IRAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2010 codice fiscale

DICHICIARATO ACCERTATO

QUADRO IC - SOCIETA' DI CAPITALI

Codice regione o provincia autonoma	17
Regione o provincia autonoma	Toscana

SEZIONE I - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

IC6 Totale componenti positivi	248.338	299.264
IC14 Totale componenti negativi	263.349	263.349

SEZIONE VI - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

IC61 Valore della produzione lorda	-15.011	35.915
IC66 col.2 Ulteriore deduzione	0	7.350
IC72 col.3 Valore della produzione netta	0	28.565
col.2 altre aliquote	0	28.565

QUADRO IR - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO

SEZIONE I - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Codice Regione = 17 - TOSCANA


Valore Produzione	-15.011	28.565
Base Imponibile	0	28.565
Normativa regionale		Si
Aliquota	0,00%	3,90%
Imposta netta	0	1.114

SEZIONE II - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

IR22 Totale imposta	0	1.114
IR31 Credito da utilizzare in compensazione	452	

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)

1.114,00



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO 2010 codice fiscale

DICHIARATO

ACCERTATO

IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili

SEZ. 2

VE20 Impon.	4% operaz.imponibili agricole/commerc.	159.615	159.615
Impos.	4% operaz.imponibili agricole/commerc.	6.385	6.385
VE22 Impon.	20% operaz.imponibili agricole/commerc.	248.333	299.259
Impos.	20% operaz.imponibili agricole/commerc.	49.667	59.852

SEZ. 3

VE23 Totale imponibile	407.948	458.874
Totale imposta	56.052	66.237
VE25 Totale (VE23 ± VE24)	56.052	66.237

SEZ. 4

VE34 Operazioni con applicazione del reverse charge	2.000	2.000
---	-------	-------

SEZ. 5

VE40 Volume d'affari	409.948	460.874
----------------------	---------	---------

QUADRO VJ - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

VJ15 Totale imposta	400	400
---------------------	-----	-----

QUADRO VF - Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione

SEZ. 1

VF9 Acquisti e importazioni imponibili (10%)	207.178	207.178
Imposta sugli acquisti e importazioni al 10%	20.718	20.718
VF11 Acquisti e importazioni imponibili (20%)	217.235	217.235
Imposta sugli acquisti e importazioni al 20%	43.447	43.447

SEZ. 2

VF20 Totale acquisti e importazioni - Imponibile	424.413	424.413
Tot. acquisti/importaz. - Imposta	64.165	64.165
VF22 Totale imposta acquisti e importazioni	64.165	64.165

SEZ. 4

VF57 IVA ammessa in detrazione	64.165	64.165
--------------------------------	--------	--------

QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale

SEZ. 1

VL1 IVA a debito (somma VE25 e VJ15)	56.452	66.637
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)	64.165	64.165
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1- VL2)	0	2.472
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2- VL1)	7.713	0



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ PER L'ANNO 2010 codice fiscale: _____

DICHiarATO ACCERTATO

SEZ. 2

VL9 Credito compensato nel modello F24

657

657

SEZ. 3

VL26 Eccedenza credito anno precedente

-657

-657

VL32 IVA a debito

0

3.129

VL33 IVA a credito

7.056

0

VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)

0

3.129

VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)

7.056

0

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)

10.185,00

Credito richiesto dal contribuente non spettante
di cui credito non riconosciuto

7.056

7.056

MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA RIDETERMINATA

Debito di imposta


3.129

Credito non riconosciuto

7.056

MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA (in euro)

10.185,00



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2010 codice fiscale

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di TRES, IRAP, IVA.


Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa che da quelle successive.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
1 Ires-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	5.671,00	11.342,00
2 Irap-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER INDICAZIONE DI UN IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O, COMUNQUE, DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA. a) ART. 32, COMMA 2, D. LGS. 15.12.1997 N. 446 SANZIONE AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGGIORE IMPOSTA	1.114,00	2.228,00
3 IVA-DICHIARAZIONE CON IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA a) ART. 5, COMMA IV, D. LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 100% AL 200% DELL'IMPOSTA	10.185,00	20.370,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____

PER L'ANNO 2010 codice fiscale _____

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni previste			Sanzione applicabile
	Legge in vigore al momento dei fatti	Disposizioni successive		
	a)	b)	c)	
1 Ires	5.671,00	0,00	0,00	5.671,00
2 Irap	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
3 IVA	10.185,00	0,00	0,00	10.185,00
Cumulo materiale				16.970,00

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 3/IVA;

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:


- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	10.185,00
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	2.037,00
- sanzione base	Euro	12.222,00
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	3.055,50
- Cumulo giuridico	Euro	15.277,50

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 15.277,50) e' inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 16.970,00).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 15.277,50.



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO 2010 codice fiscale

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un sesto

(Art. 15, comma 2 bis, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un sesto delle sanzioni.

Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3.

La riduzione delle sanzioni a un sesto è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un sesto della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 20/01/2015 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).


TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Ires	9455	5.671,00
Interessi (fino al 20/01/2015)		714,55
TOTALE		6.385,55
Ulteriori interessi (*)		
Irap	9466	1.114,00
Interessi (fino al 20/01/2015)		140,36
TOTALE		1.254,36
Ulteriori interessi (*)		
Iva	9463	10.185,00
Interessi (fino al 20/01/2015)		1.373,16
TOTALE		11.558,16
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A (**)	9452	2.828,34
Spese di notifica	9400	8,75

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 20/01/2015, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

(**) La somma dovuta a titolo di sanzioni è pari a un sesto del totale dei minimi edittali (16.970,00 euro) cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Il calcolo è dettagliato come segue:

Violazioni più gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Ires	5.671,00
-n. 2 Irap	1.114,00
-n. 3 Iva	10.185,00



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2010 codice fiscale

Totale	16.970,00
--------	-----------

Sanzione dovuta per l'anno 2010 euro 2.828,34.

MCDALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente può pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 12 rate per somme superiori ai 51.645,69 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata alla DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI - Area Imprese presso la sede di Montepulciano in via di Voltaia nel Corso n. 53, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (art. 8 dlgs n. 218/1997).

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T8V
- il Codice Atto :

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo (Art. 17 dlgs n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), può comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni già versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.


IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicato nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A (*)	9601	5.656,67

(*) La somma dovuta a titolo di sanzioni è pari a un terzo del totale dei minimi edittali (16.970,00 euro) cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Il calcolo è dettagliato come segue:

Violazioni più gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Ires	5.671,00
-n. 2 Irap	1.114,00
-n. 3 IVA	10.185,00
Totale	16.970,00



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO 2010 codice fiscale

Sanzione dovuta per l'anno 2010 euro 5.656,67.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata alla DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI - Area Imprese presso la sede di Montepulciano in via di Voltaia nel Corso n. 53 entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T8V
- il Codice Atto :

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, di n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	16.970,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 20/01/2015 *	2.546,37
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	19.525,12

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 20/01/2015 fino alla data di versamento inclusa.

3) Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio (dlgs n. 546/1992 e di n. 78/2010)

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non e' piu' possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento.

La riformulazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, operata dal comma 611 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha comportato quanto segue:

- la presentazione dell'istanza di reclamo mediazione e' condizione di procedibilita' del ricorso alla Commissione Tributaria;
- la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte.

L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento previsto per il ricorso.

Ai termini per la costituzione in giudizio si applicano le disposizioni sui termini processuali, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.°

PER L'ANNO 2010 codice fiscale L.....

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'accertamento, indicata in intestazione.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre.

Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: SIENA e notificarlo a:

DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI - Area legale

Viale Europa 67/69 - 53100 SIENA

(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.


DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui è stato presentato il ricorso;
- le generalità di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
- il rappresentante legale, se trattasi di società o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del dlgs n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché del contestuale reclamo qualora proposto, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se è stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all'originale.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 agosto al 15 settembre.



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ PER L'ANNO 2010 codice fiscale _____

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 20/01/2015 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 20/01/2015 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9932	2010	1.890,33
Interessi fino al 20/01/2015(*)	9933		272,21
Irap	9934	2010	371,33
Interessi fino al 20/01/2015(**)	9935		53,47
Iva	9944	2010	3.395,00
Interessi fino al 20/01/2015(***)	9945		523,11
Spese di notifica	9400	2010	8,75


(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Ires accertata e pari a 0,20715 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irap accertata e pari a 0,04069 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(***) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Iva accertata e pari a 0,37205 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2010 codice fiscale

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 20/01/2015 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 20/01/2015 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9932	2010	1.890,33
Interessi fino al 20/01/2015(*)	9933		272,21
Irap	9934	2010	371,33
Interessi fino al 20/01/2015(**)	9935		53,47
Iva	9944	2010	3.395,00
Interessi fino al 20/01/2015(***)	9945		523,11
Spese di notifica	9400	2010	8,75


(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Ires accertata e pari a 0,20715 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irap accertata e pari a 0,04069 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(***) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore IVA accertata e pari a 0,37205 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.°

PER L'ANNO 2010 codice fiscale L.....

ricevuta di pagamento inviata o consegnata alla DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI - Area legale - Viale Europa 67/69 - 53100 SIENA entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T8V
- il Codice Atto :

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	5.656,66
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 20/01/2015 *	848,79
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	6.514,20

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 20/01/2015 fino alla data di versamento inclusa.

4) Intimazione al pagamento

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	16.970,00
SANZIONE PER INTERO	15.277,50
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 20/01/2015 *	2.546,37
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	34.802,62

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 20/01/2015 fino alla data di versamento inclusa.

5) Sospensione dell'efficacia dell'atto

(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilita' del reclamo-mediazione. La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.PER L'ANNO 2010 codice fiscale C

nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR 602/1973). L'istanza puo' essere contenuta anche nel reclamo;
- b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

6) Accertamento con adesione

(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi precedente punto 3), puo' presentare istanza di accertamento con adesione. Cio' gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

E' possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 2).

L'istanza va inviata o consegnata alla DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI - Area Imprese presso la sede di Montepulciano in via di Voltaia nel Corso n. 53, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

7) Riesame

(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.

L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice alla DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA nella persona del Direttore Provinciale pro tempore presso la sede di Montepulciano in via di Voltaia nel Corso, 53.

8) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).


9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione

(Art. 29 dl n. 78/2010)

Il presente atto, decorsi 60 giorni dalla notifica, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

Decorsi 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

imposte con relativi interessi e sanzioni, può essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso.

Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

9-a) Presentazione del ricorso

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	5.656,66
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 20/01/2015	848,79
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	6.514,20

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	521,14
TOTALE (*)	7.035,34

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 20/01/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni

(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	16.970,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 20/01/2015	2.546,37
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	19.525,12

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	1.562,01
TOTALE (*)	21.087,13

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti



DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.°

PER L'ANNO 2010 codice fiscale

somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 20/01/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- c) l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata

(Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	16.970,00
SANZIONE PER INTERO	15.277,50
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 20/01/2015	2.546,37
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	34.802,62

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	2.784,21
TOTALE (*)	37.586,83

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 20/01/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- c) l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

Stanza 2.12, Piano 2, telefono 0577 547602

Il presente atto si compone di n. 19 Pagine e di n.1 allegato (fac-simile F24) composto da n. 1 pagina.

MONTEPULCIANO

13/4/2014



IL CAPO AREA IMPRESE

Fabrizio Galli (*)

Firma su delega del Direttore Provinciale (Stefano Mastronardo)

Direzione Provinciale di Siena

Ufficio Controlli

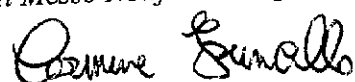
NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)


RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, messo notificatore speciale dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Siena – Ufficio Controlli – Viale Europa 67/69- 53100 Siena - giusta
disposizione di servizio n. 56/2014 del 11/08/2014 ha notificato il presente atto a:
() a mezzo servizio postale - Poste Italiane Spa
Ufficio di SIENA - tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. 76611530595-5 del
17.11.2014.

Montepulciano, 17.11.2014

Il Messo Notificatore Speciale




MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Erario.

Codice Ufficio: T8V

Codice atto :

Denominazione

Codice fiscale:

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9455	2010	5.671,00
Interessi (fino al 20/01/2015)			714,55
Totale da versare			6.385,55
Ulteriori interessi (*)			
Irap	9466	2010	1.114,00
Interessi (fino al 20/01/2015)			140,36
Totale da versare			1.254,36
Ulteriori interessi (**)			
IVA	9463	2010	10.185,00
Interessi (fino al 20/01/2015)			1.373,16
Totale da versare			11.558,16
Ulteriori interessi (***)			
Sanzione pecuniaria Totale ridotta ad un sesto (1)	9452	2010	2.828,34
Spese di notifica	9400	2010	8,75

(*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Ires accertata, e' pari a 0,54379 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(**) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irap accertata, e' pari a 0,10682 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(***) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore IVA accertata, e' pari a 0,97664 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati al punto 2 delle avvertenze dell'avviso di accertamento.

L'attestato di pagamento deve pervenire a AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA
SEDE DI MONTEPULCIANO
VIA DI VOLTAA NEL CORSO N. 53
53045 MONTEPULCIANO (SI)
TEAM 4 IMPRESE
PIANO 2 STANZA 10

OVVERO PER FAX AL NUMERO 0578756675
INTESTATO A TEAM 4 IMPRESE

entro 10 giorni dal versamento

agenzia entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA - UFFICIO CONTROLLI SIEDE DI
UFFICIO DI INTERPULCIANO

41451

N. cronologico del
FIRMA *Carino*


D. G. - TEAM 4

SERVIZIO NOTIFICAZIONE

AGENTE POSTALE

PER LE PEP SONE FISICHE: la presente deve consegnarsi a mani del destinatario. Se questi è assente può essere consegnata a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona addetta alla casa od al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suddette il plico può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

PER LE SOCIETÀ ED ENTI: La presente deve essere consegnata alla Società o Ente destinatario e per esso al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero, in mancanza, alla persona al servizio del destinatario; in mancanza anche di questa, al portiere dello stabile ovvero alla persona tenuta per rapporto continuativo alla distribuzione della posta al destinatario.



A _____

TASSA PAGATA
Conseguenza Agenzia delle Entrate
Anno 2003

